

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-4573 del 06/08/2025
Oggetto	Proc. MO23T0046. Lefin srl. Concessione per occupazione di aree del demanio idrico di pertinenza del torrente Nizzola con manufatto di scarico in Comune di Castelnuovo Rangone.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-4752 del 06/08/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	ANNA MARIA MANZIERI

Questo giorno sei AGOSTO 2025 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, ANNA MARIA MANZIERI, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena

OGGETTO: Concessione per occupazione di aree del demanio idrico di pertinenza del torrente Nizzola con manufatto di scarico in Comune di Castelnuovo Rangone.

Proc. Cod. MO23T0046

Richiedente: Lefin srl

LA DIRIGENTE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); la l. 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche), il d.lgs 112/1998 in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali), Capo II (Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio); la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17;
- la l.r. 28/2013 (Legge finanziaria regionale), in particolare l'art. 43 (Disposizioni sul controllo del territorio e sull'utilizzo delle aree del demanio idrico) e ss. mm. e ii.;
- la l.r. 24/2009 art. 51, la l.r. 2/2015 art. 8, e le d.G.R. 895/2007, 913/2009, 469/2011, 173/2014, 1622/2015, 1717/2021 in materia di canoni di concessione;

- la D.D.G. 12/2025 con la quale la dott.ssa Valentina Beltrame è stata nominata Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Centro;
- la D.D.G. 13/2025 con la quale la dott.ssa Anna Maria Manzieri è stata nominata responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni del SAC di Modena;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 130 del 18/10/2022 con la quale è stata approvata la revisione e rinnovo, con decorrenza 1/01/2023, degli incarichi di funzione istituiti, presso le Aree Autorizzazioni e Concessioni, sulle funzioni del demanio idrico;
- la Deliberazione Dirigenziale n. DEL-2024-400 del 28/05/2024 che ha conferito, dal 1.06.2024, all'Ing. Marco Bianchini la qualifica di Incarico di Funzione Polo Specialistico Demanio Idrico Suoli dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Centro, secondo le modalità specificate nella Delibera del Direttore Generale ARPAE n. 26/2024;
- la DDG n. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la DGR n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- la DDG n. 111/2024 di approvazione dell'Assetto organizzativo analitico e del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna;

PRESO ATTO della nota assunta al prot. PG/2023/219580 del 27/12/2023, con cui la ditta Lefin srl (C.F. 01867680363) ha presentato istanza per il rilascio di concessione per occupazione di aree del demanio idrico di pertinenza del torrente Nizzola, identificate catastalmente al foglio 25 fronte mappale 73 del Comune di Castelnuovo Rangone (MO), per un manufatto di scarico delle acque meteoriche in PVC DN 400;

DATO ATTO dell'avvenuta pubblicazione della predetta domanda sul BURERT n. 45 del 14/02/2024 senza che nei trenta giorni successivi siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

PRESO ATTO dell'assenso espresso dall'Agenzia per la Sicurezza Territoriale e Protezione Civile - UT Sicurezza Territoriale e Protezione Civile di Modena (Nulla osta idraulico conservato in atti al prot. PG/2025/105619 del 12/06/2025) che ha dettato le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione;

DATO ATTO

- della richiesta di verifica antimafia effettuata da questo SAC e acquisita dalla Banca Dati Nazionale unica per la documentazione Antimafia (B.D.N.A.) al prot. PR_MOUTG_Ingresso_0062009 del 09/07/2025;
- che, in data 09/07/2025, la Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia (BDNA), ha rilasciato, a riguardo della Ditta Lefin srl la documentazione antimafia attestante l'assenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011;

VERIFICATO che è stato effettuato il pagamento delle spese di istruttoria per la domanda di concessione pari ad € 75,00 in data 20/12/2023;

RITENUTO:

- di quantificare l'importo del canone dovuto per l'anno 2025 in 276,46 euro, di cui sono dovuti per l'anno in corso 161,27 euro pari a 7 mensilità;
- di quantificare il deposito cauzionale in € 276,46;

ACCERTATO che la ditta richiedente ha versato:

- in data 01/08/2025 € 161,27 a titolo di quota parte del canone dovuto per l'anno 2025;
- in data 02/08/2025 € 276,46 a titolo di deposito cauzionale;

RITENUTO pertanto sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi a rilasciare la concessione e su proposta del Responsabile del Procedimento ing. Marco Bianchini;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di rilasciare, fatti salvi i diritti di terzi, alla ditta Lefin srl (C.F. 01867680363) la concessione per occupazione di aree del demanio idrico di pertinenza del torrente Nizzola, identificate catastalmente al foglio 25 fronte mappale 73 del Comune di Castelnuovo Rangone (MO), per un manufatto di scarico delle acque meteoriche in PVC DN 400, procedimento **MO23T0046**;
2. di stabilire che la concessione sia rilasciata fino al **31/12/2036**;
3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, come sottoscritto per accettazione dalla ditta concessionaria (PG/2025/141887 del 06/08/2025);
4. di quantificare l'importo del canone dovuto per l'anno 2025 in 276,46 euro, di cui sono dovuti per l'anno in corso 161,27 euro pari a 7 mensilità;
5. di quantificare il deposito cauzionale in € 276,46;
6. di dare atto che la ditta richiedente ha versato:
 - in data 01/08/2025 € 161,27 a titolo di quota parte del canone dovuto per l'anno 2025;
 - in data 02/08/2025 € 276,46 a titolo di deposito cauzionale;
7. di dare atto che è stato effettuato il pagamento delle spese di istruttoria per la domanda di concessione pari ad € 75,00 in data 20/12/2023;
8. di notificare il presente provvedimento ai sensi di legge;
9. di dare atto che sarà dichiarata la decadenza dalla concessione qualora dalle verifiche antimafia e dalle eventuali comunicazioni degli organi competenti dovesse risultare anche successivamente, a carico del concessionario, la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 del d.lgs. 159/2011;
10. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla D.G.R. 2335/2022 e ai sensi del Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpa;

11. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;
12. di dare atto che il responsabile del presente procedimento è l'Incaricato di funzione Unità Polo Specialistico Demanio Idrico Suoli A.A.C. Centro di ARPAE Ing. Marco Bianchini;
13. che, come previsto dalla D.D.G. n. 100 del 20.07.2022, il titolare del trattamento dei dati personali forniti dal proponente è il Direttore generale di ARPAE, che il responsabile del trattamento è la Dr.ssa Valentina Beltrame Responsabile di ARPAE A.A.C. Centro e che le informazioni di cui all'art. 13 del d.lgs. 196/2003 sono contenute nell'Informativa per il trattamento dei dati personali consultabile presso la segreteria di ARPAE SAC di Modena, con sede in Modena, Via Giardini 472/L e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP);
14. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

La Dirigente Responsabile

del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena

Dott.ssa Anna Maria Manzieri

(firmato digitalmente)

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui dovrà essere vincolata la concessione di area demaniale richiesta dalla ditta Lefin srl, C.F. 01867680363 (cod. pratica MO23T0046).

ARTICOLO 1 - DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELL'AREA DEMANIALE CONCESSA

Concessione per occupazione di aree del demanio idrico di pertinenza del torrente Nizzola, identificate catastalmente al foglio 25 fronte mappale 73 del Comune di Castelnuovo Rangone (MO), per manufatto di scarico delle acque meteoriche in PVC DN 400.

ARTICOLO 2 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il canone di concessione per l'anno 2025 è fissato pari a € 276,46 euro di cui sono dovuti per l'anno in corso 161,27 euro pari a 7 mensilità. Il concessionario, per le annualità successive, è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento; il pagamento dovrà avvenire con le modalità indicate sul sito istituzionale Arpae nella sezione dedicata alle concessioni demaniali.
2. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto con deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento ovvero con legge. In mancanza di aggiornamento o rideterminazione tramite atto normativo o deliberativo, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 3 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato, pari a complessivi € 276,46, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito cauzionale anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

3. Sono a carico del concessionario le eventuali spese inerenti alla concessione e quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione.

ARTICOLO 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino al **31 dicembre 2036**.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare l'occupazione in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione. Il concessionario che intenda rinunciare alla concessione prima della scadenza è tenuto a presentare apposita comunicazione di rinuncia restando in particolare in attesa delle disposizioni inerenti il dovuto ripristino dei luoghi che saranno determinate anche in base alle disposizioni impartite dall'Autorità Idraulica competente.
3. Qualora, prima o alla scadenza, intervenga la necessità di richiedere un cambio di titolarità lo stesso potrà essere eventualmente accordato, su istanza del soggetto subentrante da presentare entro 60 (sessanta) giorni dal verificarsi dell'evento relativo, mediante istruttoria ed emissione di atto da parte dell'Amministrazione, previa presentazione di idonea documentazione ai fini del trasferimento dei diritti connessi all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà anche tutti gli obblighi derivanti dalla presente concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.

4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di non rinnovare la concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della eventuale restituzione del deposito cauzionale, compresi quelli riguardanti il ripristino dei luoghi secondo le disposizioni che saranno impartite dall'Autorità Idraulica competente.

ARTICOLO 5 - ~~REVOCA~~/~~SOSPENSIONE~~/~~REVISIONE~~/~~DECADENZA~~

1. Sono causa di decadenza dal diritto all'occupazione dell'area i seguenti fatti, eventi od omissioni: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave o reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi, totale o parziale, in assenza di autorizzazione dell'Amministrazione concedente.
2. L'Amministrazione concedente può rivedere, sospendere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico. Nel caso di revisione in riduzione all'utilizzo del bene pubblico o di sospensione, l'Amministrazione concedente procederà al ricalcolo del canone dovuto.

ARTICOLO 6 - RIPRISTINO DEI LUOGHI

1. La dichiarazione di decadenza, la revoca, la rinuncia, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente così come approvate dall'autorità idraulica, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.
2. Qualora il concessionario non provveda al ripristino nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato e/o sulla base dell'art. 35 del D.P.R. 380/2001. In alternativa al ripristino dello stato dei luoghi,

l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

ARTICOLO 7 - OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. Il concessionario non può subconcedere, in tutto o in parte, il bene ottenuto in concessione senza l'autorizzazione dell'Amministrazione concedente, pena la decadenza dalla concessione.
2. Il concessionario non può variare la destinazione d'uso e l'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico agli atti, né può modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente.
3. Il concessionario è tenuto a collocare, con riferimento all'occupazione delle aree demaniali, almeno nr. 1 cartello identificativo bifacciale, per individuare con precisione l'area interessata ed in corrispondenza del suo limite di estensione, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), opportunamente plastificato in entrambe le superfici e in cui siano indicati:
 - titolare della concessione;
 - numero identificativo della concessione MO23T0046;
 - scadenza della concessione.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione in perfetto stato di manutenzione. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a ricollocare nel più breve tempo possibile un nuovo cartello sostitutivo.

4. Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione dell'area concessa e ad apportare, a proprie spese, le necessarie modifiche eventualmente prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici.
5. Il concessionario è tenuto a consentire, in qualunque momento, l'accesso all'area demaniale al personale dell'Amministrazione concedente, agli addetti al controllo e alla vigilanza ed alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi

strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto a svolgere adeguati interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza. Il concessionario è tenuto ad esibire il provvedimento di concessione al personale addetto alla vigilanza che ne faccia richiesta.

6. Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione e si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.

7. Il concessionario non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell'Autorità Idraulica competente.

ARTICOLO 8 - CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI DERIVANTI DAL NULLA-OSTA IDRAULICO

Si riportano integralmente le prescrizioni contenute nel Nulla Osta Idraulico, assunto al prot. PG/2025/105619 del 12/06/2025, rilasciato dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile di Modena:

- 1. qualora si dovessero manifestare fenomeni erosivi e/o franamenti nell'alveo del torrente Nizzola per cause da imputarsi all'opera di cui trattasi, l'onere e le spese per il ripristino saranno totalmente a carico del Richiedente;*
- 2. il Richiedente è tenuto ad effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria del manufatto di scarico e della sponda del torrente Nizzola in corrispondenza dello stesso, al fine di garantire il buon regime idraulico del corso d'acqua ed il mantenimento dello stesso in condizioni di efficienza, comunicando allo scrivente UT ogni attività che preveda l'accesso in alveo con almeno 8 giorni di anticipo, ed è obbligato ad apportare all'opera a proprie spese, quelle modifiche o variazioni che venissero prescritte a tutela di interessi pubblici entro il termine stabilito;*

3. *i lavori nell'alveo e sulle sponde del corso d'acqua che avessero per oggetto la conservazione dei manufatti, nonché la manutenzione della sponda e la realizzazione di eventuali opere a protezione delle stesse da fenomeni erosivi in corrispondenza dello scarico per un congruo tratto a monte e a valle, ivi compresa la gestione della vegetazione ripariale necessaria a garantire l'ispezionabilità dello scarico stesso ed il corretto deflusso delle acque scaricate, debbono essere eseguiti e mantenuti a spese esclusive del Richiedente;*
4. *le suddette attività di gestione della vegetazione comprendono le operazioni di sfalcio e manutenzione della vegetazione ripariale attraverso rimozione e raccolta rami secchi, in deperimento e senza valore commerciale, che possano rappresentare un potenziale pericolo per la pubblica incolumità ed un pregiudizio al regolare deflusso delle acque; dovrà essere garantito anche l'allontanamento della ramaglia e dei resti della lavorazione legnosa, che dovranno essere gestiti nel rispetto delle normative vigenti;*
5. *nell'ambito degli interventi di manutenzione sopra prescritti, i materiali litoidi eventualmente accumulatisi non potranno essere asportati dall'alveo del corso d'acqua ma solamente ridistribuiti all'interno degli ambiti demaniali; qualsiasi altro materiale di risulta, invece, unitamente alle ramaglie o materiali derivanti da manutenzioni effettuate, dovrà essere rimosso dalle aree di proprietà demaniale e collocato/smaltito secondo la normativa vigente;*
6. *il Richiedente dovrà garantire nel tempo il mantenimento dei volumi di invaso temporaneo necessari a garantire il rispetto del principio di invarianza idraulica, provvedendo a suo carico alla regolare e continua manutenzione dei presidi e delle opere realizzate anche mediante la rimozione periodica di eventuali depositi e sedimenti o altri materiali che possano ridurre la capacità di accumulo;*
7. *il Richiedente è quindi tenuto a verificare periodicamente l'officiosità dei manufatti realizzati e delle opere ad essi afferenti, con particolare riferimento alle situazioni in cui*

- sono previsti fenomeni metereologici intensi, desumibili anche dalla consultazione degli scenari di riferimento sul sito <https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it>, con particolare riferimento alle valvole di regolazione delle portate affinché le stesse garantiscano la limitazione delle portate massime uscenti ai valori previsti;*
- 8. con cadenza almeno biennale, il Richiedente dovrà, in ogni caso, trasmettere allo scrivente UT una comunicazione attestante la buona conservazione dell'opera dando conto degli interventi di manutenzione effettuati;*
 - 9. è vietata l'occupazione dell'area di pertinenza del torrente Nizzola con manufatti o quant'altro non espressamente previsto nella domanda di concessione senza preventiva autorizzazione dello scrivente UT;*
 - 10. gli oneri per eventuali adeguamenti all'opera realizzata, che si rendessero necessari al fine di permettere lavori di sistemazione idraulica, nonché i lavori da effettuarsi per porre rimedio ad eventuali effetti negativi sul corso d'acqua dovuti alla stessa, sono ad esclusivo e totale carico del Richiedente;*
 - 11. qualora si rendessero necessari interventi di sistemazione idraulica del corso d'acqua e l'opera in oggetto costituisse impedimento alla realizzazione di tali interventi, si fa obbligo al Richiedente di rendere disponibile l'area concessa ed eventualmente spostare a sua totale cura ed onere l'opera posata ad impedimento della realizzazione suddetta;*
 - 12. l'occupazione dell'area di pertinenza del torrente Nizzola con il manufatto di scarico potrà in qualunque momento essere soggetta a limitazioni o revoca per sopravvenute esigenze idrauliche a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica competente;*
 - 13. l'opera di cui trattasi non dovrà in alcun modo essere motivo di inquinamento di suolo e acque.*

Si precisa che il presente nulla osta non costituisce in alcun modo titolo risarcitorio per eventuali danni che dovessero essere causati dalle variazioni del regime idrologico del corso d'acqua alle opere eseguite nell'ambito della concessione in oggetto.

Si sottolinea che tutte le prescrizioni sopra impartite si ritengono poste in capo al Richiedente fino alla cessione delle aree e delle opere e/o alla voltura della concessione ad altro Soggetto titolare delle opere realizzate; in particolare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere dovrà essere effettuata a cura ed onere del Richiedente fino all'avvenuta cessione delle aree e delle opere con conseguente trasferimento degli oneri di manutenzione che dovranno essere presi in carico dal Soggetto subentrante.

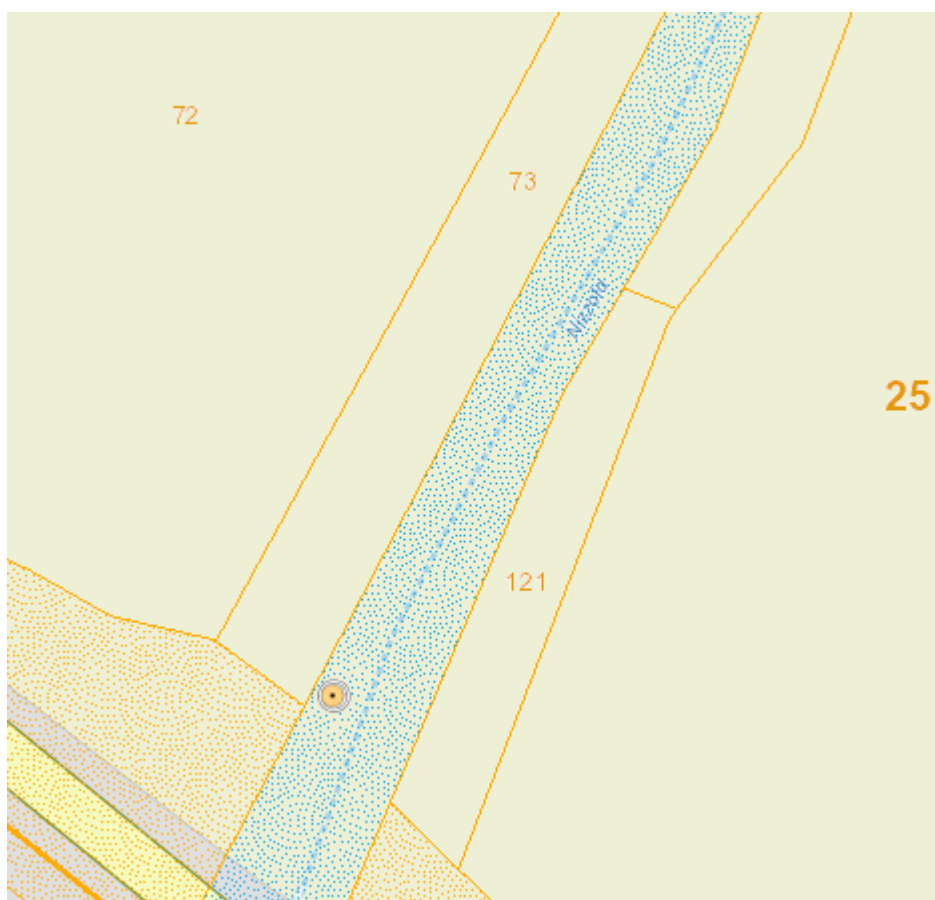
Si specifica inoltre che con la presente nota si intende già rilasciato il parere idraulico di competenza relativo alle verifiche di compatibilità idraulica nell'ambito dei procedimenti di autorizzazione allo scarico degli impianti per il trattamento delle acque reflue urbane provenienti da agglomerati e delle reti fognarie ad essi afferenti di cui alla D.G.R. 569/2019 e D.G.R. 2153/2021.

ARTICOLO 9 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale, di rispetto delle normative antimafia ed antiriciclaggio nel caso previsto dalle relative normative, nonché di sicurezza fisica ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere.

2. La concessione viene rilasciata ai sensi della l.r. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate o presenti su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica.

3. E' compito del concessionario richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione alle opere da realizzare.
4. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da € 200,00 a € 2.000,00 come stabilito dall'art. 21, co. 1, l.r. 7/2004 ovvero alle eventuali maggiori somme previste dalla medesima legge.



Firmato per accettazione

(PG/2025/141887 del 06/08/2025)

IL DIRIGENTE DELL'UT
SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE
MODENA (USTPC-MO)

Spett.le

ARPAE

Area Autorizzazioni e Concessioni Centro

- Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, Unità Polo specialistico Demanio idrico Suoli – sede di Modena:
aoomo@cert.arpa.emr.it
- Responsabile Unità Polo specialistico Demanio idrico Suoli - c/o Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara:
aoofo@cert.arpa.emr.it

p.c. **Comune di Castelnuovo Rangone**

- Sportello Unico Attività Produttive
territorio.castelnuovo@cert.unione.terredicastelli.mo.it
- Area Territorio
comune.castelnuovo@cert.unione.terredicastelli.mo.it

HERA S.p.A.

Direzione Acqua

Via Razzaboni, 80 - 41122 Modena

heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it

OGGETTO: R.D. 523/1904, L.R. 7/2004, L.R. 13/2015. RIF. MO23T0046 - ISTANZA DI RILASCIO DI CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE CON MANUFATTO DI SCARICO NEL TORRENTE NIZZOLA IN COMUNE DI CASTELNUOVO RANGONE (MO) - DITTA LEFIN SRL. RILASCIO NULLA OSTA IDRAULICO.

Vista la nota di ARPAE – Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, prot. 171264 del 24/09/2024, pervenuta alla scrivente Agenzia ed acquisita agli atti con prot. 63211 del 24/09/2024, con la quale si inoltra la comunicazione trasmessa dalla ditta Lefin S.r.l. al fine del rilascio dell'atto di concessione per occupazione di

Via Fonteraso, 15 41121 MODENA Tel. 059.248711 Fax. 059.248750
Strada Pomposiana, 325 41123 MARZAGLIA NUOVA (MO) Tel. 059.200200 Fax 059.200240

PEC: stpc.modena@postacert.regione.emilia-romagna.it
E-mail PEO: stpc.modena@regione.emilia-romagna.it



area demaniale con manufatto di scarico nel torrente Nizzola, afferente alla rete fognaria di acque meteoriche a servizio del Comparto 12C nel Comune di Castelnuovo Rangone;

Vista la documentazione trasmessa in allegato alla sopraccitata nota, comprendente:

- Lettera di presentazione della documentazione a completamento dell'istanza di concessione presentata dai progettisti incaricati al SUAP e ad ARPAE;
- L-PC-P-R-01 – Relazione tecnica illustrativa acque meteoriche, rev. a settembre 2024;
- L-PC-P-K-01 – Profili longitudinali e particolari costruttivi rete acque meteoriche, rev. a settembre 2024;
- L-PC-P-P-01 – Planimetria reti di fognatura acque meteoriche - Tav 1, rev. a settembre 2024;
- L-PC-P-P-02 – Planimetria reti di fognatura acque meteoriche - Tav 1, rev. a settembre 2024;
- parere favorevole espresso dallo scrivente UT con nota prot. 9313 del 21/02/2024, nell'ambito del Permesso di Costruire n. PdC 230/2023;
- provvedimento conclusivo del Procedimento Unico, pratica SUAP 75/2023, rilasciato dal SUAP del Comune di Castelnuovo Rangone con prot. 0013887/2024 del 25/07/2024;

Vista la successiva nota di integrazione volontaria trasmessa dal tecnico incaricato, Ing. Federico Salardi, acquisita agli atti dallo scrivente Ufficio con prot. 86536 del 02/12/2024, a seguito di alcuni confronti tecnici intervenuti, comprendente i seguenti elaborati:

- Lettera di trasmissione documentazione a completamento dell'istanza;
- L-PC-P-G-00b – Elenco Elaborati, settembre 2024;
- L-PC-P-K-01 - Profili longitudinali e particolari costruttivi rete acque meteoriche - Tav 1, rev. b dicembre 2024;
- L-PC-P-K-02 - Profili longitudinali e particolari costruttivi - Tav 2, rev. a dicembre 2024;

Richiamato il contributo istruttorio rilasciato dallo scrivente UT con prot. 15549 del 14/03/2023, nel quale si richiedevano approfondimenti ai fini del rilascio del parere di competenza per lo scarico di acque meteoriche del Comparto di edilizia privata 12 C – Via C. Battisti all'interno del torrente Nizzola, nell'ambito ai procedimenti attivati dal SUAP del Comune di Castelnuovo Rangone, ed in particolare:

- PRATICA S.U.A.P. 98/2021 di Richiesta di rilascio Permesso di Costruire n. 362/2021 – Piano Particolareggiato di Iniziativa Privata;
- PRATICA S.U.A.P. 36/2022 di Variante Urbanistica per la realizzazione di una struttura di vendita in Via C. Battisti, in variante agli strumenti Urbanistici Comunali ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 160/2010;

Richiamato inoltre il successivo parere favorevole espresso dallo scrivente UT con nota prot. 9313 del 21/02/2024, nell'ambito del Permesso di Costruire n. PdC 230/2023 per la rete fognaria delle acque meteoriche a servizio del Comparto 12C, in seguito all'indizione della Conferenza di Servizi decisoria asincrona ai sensi

dell'art. 14, comma 2 e art. 14-bis della L. 241/1990, indetta dallo Sportello Unico Attività Produttive del Comune di Castelnuovo Rangone;

Evidenziato che i suddetti pareri favorevoli rilasciati dallo scrivente UT sono condizionati all'ottenimento del dovuto atto di concessione ai sensi della L.R. n. 7/2004, di competenza di ARPAE a seguito del riordino di funzioni operato dalla L.R. n. 13/2015, nonché del relativo nulla osta idraulico, subordinato alla presentazione di elaborati contenenti i dettagli tecnici di livello definitivo-esecutivo descrittivi del manufatto di scarico nonché le opportune valutazioni di compatibilità idraulica dello stesso e relative portate scaricate rispetto all'officiosità idraulica del torrente Nizzola individuato come recapito, di cui al presente procedimento;

Preso atto che la documentazione tecnica presentata, così come sopra richiamata, risulta essere esaustiva anche in risposta alle richieste di approfondimenti formulate dallo scrivente UT nel contributo istruttorio di cui al prot. 15549 del 14/03/2023;

Richiamata l'autorizzazione idraulica rilasciata dallo scrivente UT all'Ing. Andrea Artusi per le vie brevi, in data 10/02/2025, finalizzata all'esecuzione dei lavori di realizzazione dello scarico di acque meteoriche del Comparto 12 C – Via C. Battisti all'interno del torrente Nizzola e relative prescrizioni;

Vista la comunicazione inerente alla fine dei lavori di realizzazione delle opere idrauliche suddette, ed in particolare dello scarico nel torrente Nizzola, ricevuta dallo scrivente UT in data 07/05/2025, per le vie brevi tramite mail dal Dott. Ing. Federico Salardi di Ingegneri Riuniti S.p.A., comprensiva dell'elaborato grafico "As built: Sezione di scarico Nizzola", rev. a maggio 2025, che si trasmette in allegato alla presente affinché possa essere assunta a riferimento da ARPAE per il rilascio dell'atto di concessione;

Preso atto che lo scarico è stato realizzato nel rispetto delle prescrizioni impartite dallo scrivente UT nell'autorizzazione idraulica succitata, ed in particolare che il manufatto di scarico è in PVC DN 400, posizionato a 1,74 m dal fondo, con la presenza di protezione spondale in massi sciolti non gelivi tipo "Modena", e che ad una distanza di circa 25 metri a monte del recapito è presente un pozzetto prefabbricato in c.a. con dispositivo di non ritorno tipo Clapet in acciaio inox, quale presidio da eventuali portate di rigurgito;

Precisato che, contrariamente a quanto riportato nel modulo di istanza di concessione presentato, le aree appartenenti al demanio idrico di pertinenza del torrente Nizzola interessate dall'intervento di posa del nuovo manufatto di recapito acque meteoriche sono identificate catastalmente al foglio 25 fronte mappale 73 del Comune di Castelnuovo Rangone (MO);

Visto il T.U. - R.D. 25/7/1904 n. 523 sulle Opere Idrauliche e successive modifiche e integrazioni;

Richiamata la L.R. n. 11 del 07/11/2012 "Norme per la tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca, dell'acquacoltura e delle attività connesse nelle acque interne", come modificata dalla L.R. n. 2 del 06/03/2017, con specifico riferimento a quanto previsto dall'art. 9 comma 5: "qualora dall'esecuzione di lavori nell'alveo dei corsi d'acqua naturali possano derivare turbative all'habitat naturale, l'amministrazione competente alla loro autorizzazione prescrive che l'impresa o l'ente esecutore ne dia informazione alla Regione, con almeno quindici giorni di anticipo rispetto alla loro data di inizio [...]";

Richiamata la L.R. n. 13/2015 recante *“Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”* ed in particolare l'art. 19 comma 5 che dispone che mediante la scrivente Agenzia la Regione cura in particolare la progettazione e realizzazione interventi di prevenzione del dissesto idrogeologico e di sicurezza idraulica, esercita le funzioni afferenti al servizio di piena, al nulla osta idraulico e alla sorveglianza idraulica per i tratti di competenza; l'Agenzia provvede, con riferimento al demanio, alla gestione dei relativi beni limitatamente alla progettazione e realizzazione degli interventi di cui al presente comma, e alla sorveglianza e manutenzione nelle aree non concesse, e in generale opera sul territorio per la realizzazione di interventi di difesa del suolo e della costa finalizzati alla salvaguardia della pubblica incolumità, e rilascia inoltre i pareri previsti dalla normativa di settore;

Considerato inoltre che la L.R. n. 13/2015 ha trasferito le funzioni esercitate dagli ex Servizi Tecnici di Bacino in parte alla scrivente Agenzia (in particolare le funzioni afferenti al rilascio del nulla osta idraulico per i tratti di competenza - art. 19 comma 5) ed in parte ad ARPAE (in particolare le funzioni di concessione, autorizzazione, analisi, vigilanza e controllo in materia di utilizzo del demanio idrico e risorse idriche - art. 16 comma 2), con operatività del nuovo assetto a decorrere dal 01/05/2016;

Richiamate inoltre, per quanto attiene all'assetto organizzativo della scrivente Agenzia a seguito della sopracitata L.R. n. 13/2015:

- la D.G.R. n. 622 del 28/04/2016 e s.m.i., con la quale la Regione Emilia-Romagna ha provveduto a definire ed aggiornare l'assetto organizzativo dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile a decorrere dal 01/05/2016, prevedendo, tra le altre, l'istituzione per l'ambito di Modena del “Servizio Coordinamento programmi speciali e presidi di competenza”, fino al 31/12/2020;
- la D.G.R. n. 1770 del 30/11/2020 recante *“Approvazione riorganizzazione dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile”*, con la quale è stata disposta, in particolare, l'istituzione a decorrere dal 01/01/2021 del “Servizio Sicurezza Territoriale e protezione civile – Modena”, fino al 31/03/2022;
- la determinazione del Direttore dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile n. 999 del 31/03/2021 e s.m.i. (D.D. n. 1142/2021 e n. 4711/2021), con le quali sono state approvate le declaratorie estese dei Servizi dell'Agenzia e la delimitazione dell'area di competenza dei Servizi territoriali;
- le D.G.R. n. 325 del 07/03/2022 *“Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell'Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale”* e n. 1276 del 24/06/2024 *“Disciplina organica in materia di organizzazione dell'Ente e gestione del personale. Aggiornamenti in vigore dal 1° luglio 2024”*, con le quali la Regione Emilia-Romagna ha modificato ed aggiornato l'assetto organizzativo delle Direzioni generali e delle Agenzie, a decorrere dal 01/04/2022 articolato in Settori ed Aree dirigenziali/Uffici Territoriali come rappresentato nell'Allegato A della D.G.R. n. 325/2022;
- la determinazione del Direttore dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile n. 1049 del 25/03/2022 che, in attuazione del nuovo modello organizzativo e a decorrere dal 01/04/2022, ha istituito le Aree di lavoro dirigenziali e gli Uffici Territoriali dell'Agenzia, ed in particolare lo scrivente

“Ufficio Territoriale Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Modena (USTPC-MO)” nell’ambito del “Settore Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Emilia”, definendone le declaratorie;

Viste le valutazioni dei tecnici dello scrivente Ufficio e le risultanze dell’istruttoria condotta;

Ritenuto che le opere previste siano compatibili con il buon regime idraulico del torrente Nizzola e non ne pregiudichi l’officiosità idraulica nel rispetto delle prescrizioni di seguito impartite;

Fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi,

Si rilascia, esclusivamente dal punto di vista idraulico ed indipendentemente da altre autorizzazioni necessarie e richieste dalla normativa vigente, il

NULLA OSTA IDRAULICO

alla concessione per occupazione di aree del demanio idrico di pertinenza del torrente Nizzola, identificate catastalmente al foglio 25 fronte mappale 73 del Comune di Castelnuovo Rangone (MO), per manufatto di scarico delle acque meteoriche provenienti dalle aree oggetto di trasformazione nell’ambito della realizzazione del nuovo “Comparto 12 C – Via C. Battisti”, in conformità agli elaborati progettuali presentati e nel rispetto delle sottoelencate prescrizioni di carattere gestionale:

1. qualora si dovessero manifestare fenomeni erosivi e/o franamenti nell’alveo del torrente Nizzola per cause da imputarsi all’opera di cui trattasi, l’onere e le spese per il ripristino saranno totalmente a carico del Richiedente;
2. il Richiedente è tenuto ad effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria del manufatto di scarico e della sponda del torrente Nizzola in corrispondenza dello stesso, al fine di garantire il buon regime idraulico del corso d’acqua ed il mantenimento dello stesso in condizioni di efficienza, comunicando allo scrivente UT ogni attività che preveda l’accesso in alveo con almeno 8 giorni di anticipo, ed è obbligato ad apportare all’opera a proprie spese, quelle modifiche o variazioni che venissero prescritte a tutela di interessi pubblici entro il termine stabilito;
3. i lavori nell’alveo e sulle sponde del corso d’acqua che avessero per oggetto la conservazione del manufatto, nonché la manutenzione della sponda e la realizzazione di eventuali opere a protezione delle stesse da fenomeni erosivi in corrispondenza dello scarico per un congruo tratto a monte e a valle, ivi compresa la gestione della vegetazione ripariale necessaria a garantire l’ispezionabilità dello scarico stesso ed il corretto deflusso delle acque scaricate, debbono essere eseguiti e mantenuti a spese esclusive del Richiedente;
4. le suddette attività di gestione della vegetazione comprendono le operazioni di sfalcio e manutenzione della vegetazione ripariale attraverso rimozione e raccolta rami secchi, in deperimento e senza valore commerciale, che possano rappresentare un potenziale pericolo per la pubblica incolumità ed un pregiudizio al regolare deflusso delle acque; dovrà essere garantito anche l’allontanamento della

ramaglia e dei resti della lavorazione legnosa, che dovranno essere gestiti nel rispetto delle normative vigenti;

5. nell'ambito degli interventi di manutenzione sopra prescritti, i materiali litoidi eventualmente accumulatisi non potranno essere asportati dall'alveo del corso d'acqua ma solamente ridistribuiti all'interno degli ambiti demaniali; qualsiasi altro materiale di risulta, invece, unitamente alle ramaglie o materiali derivanti da manutenzioni effettuate, dovrà essere rimosso dalle aree di proprietà demaniale e collocato/smaltito secondo la normativa vigente;
6. il Richiedente dovrà garantire nel tempo il mantenimento dei volumi di invaso temporaneo necessari a garantire il rispetto del principio di invarianza idraulica, provvedendo a suo carico alla regolare e continua manutenzione dei presidi e delle opere realizzate anche mediante la rimozione periodica di eventuali depositi e sedimenti o altri materiali che possano ridurre la capacità di accumulo;
7. il Richiedente è quindi tenuto a verificare periodicamente l'efficienza dei manufatti realizzati e delle opere ad essi afferenti, con particolare riferimento alle situazioni in cui sono previsti fenomeni meteorologici intensi, desumibili anche dalla consultazione degli scenari di riferimento sul sito <https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it>, con particolare riferimento alle valvole di regolazione delle portate affinché le stesse garantiscano la limitazione delle portate massime uscenti ai valori previsti;
8. con cadenza almeno biennale, il Richiedente dovrà, in ogni caso, trasmettere allo scrivente UT una comunicazione attestante la buona conservazione dell'opera dando conto degli interventi di manutenzione effettuati;
9. è vietata l'occupazione dell'area di pertinenza del *torrente Nizzola* con manufatti o quant'altro non espressamente previsto nella domanda di concessione senza preventiva autorizzazione dello scrivente UT;
10. gli oneri per eventuali adeguamenti all'opera realizzata, che si rendessero necessari al fine di permettere lavori di sistemazione idraulica, nonché i lavori da effettuarsi per porre rimedio ad eventuali effetti negativi sul corso d'acqua dovuti alla stessa, sono ad esclusivo e totale carico del Richiedente;
11. qualora si rendessero necessari interventi di sistemazione idraulica del corso d'acqua e l'opera in oggetto costituisse impedimento alla realizzazione di tali interventi, si fa obbligo al Richiedente di rendere disponibile l'area concessa ed eventualmente spostare a sua totale cura ed onere l'opera posata ad impedimento della realizzazione suddetta;
12. l'occupazione dell'area di pertinenza del *torrente Nizzola* con il manufatto di scarico potrà in qualunque momento essere soggetta a limitazioni o revoca per sopravvenute esigenze idrauliche a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica competente;
13. l'opera di cui trattasi non dovrà in alcun modo essere motivo di inquinamento di suolo e acque.

Si precisa che il presente nulla osta non costituisce in alcun modo titolo risarcitorio per eventuali danni che dovessero essere causati dalle variazioni del regime idrologico del corso d'acqua alle opere eseguite nell'ambito della concessione in oggetto.

Si sottolinea che tutte le prescrizioni sopra impartite si ritengono poste in capo al Richiedente fino alla cessione delle aree e delle opere e/o alla voltura della concessione ad altro Soggetto titolare delle opere realizzate; in particolare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere dovrà essere effettuata a cura ed onere del Richiedente fino all'avvenuta cessione delle aree e delle opere con conseguente trasferimento degli oneri di manutenzione che dovranno essere presi in carico dal Soggetto subentrante.

Si specifica inoltre che con la presente nota si intende già rilasciato il parere idraulico di competenza relativo alle verifiche di compatibilità idraulica nell'ambito dei procedimenti di autorizzazione allo scarico degli impianti per il trattamento delle acque reflue urbane provenienti da agglomerati e delle reti fognarie ad essi afferenti di cui alla D.G.R. 569/2019 e D.G.R. 2153/2021.

Si precisa che la presente nota viene inviata per conoscenza ad Hera S.p.A., in virtù della prevista cessione nella gestione della rete fognaria delle acque meteoriche da realizzare nell'ambito del procedimento in oggetto, comprensiva anche del manufatto di scarico della rete all'interno del torrente Nizzola, e al Comune di Castelnuovo Rangone territorialmente interessato dall'intervento nonché per quanto argomentato in premessa relativamente ai procedimenti autorizzativi attivati per il Comparto 12 C – Via C. Battisti.

Si informa altresì, che la sottoscritta Ing. Francesca Lugli, in qualità di Responsabile del procedimento inerente al rilascio di pareri e autorizzazioni/nulla osta idraulici, dichiara di non trovarsi in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi.

Nel rimanere a disposizione per eventuali chiarimenti, si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti.

Il Dirigente Responsabile
Ing. Francesca Lugli
(documento firmato digitalmente)

DL/PS

Allegato: elaborato grafico "Sezione scarico Nizzola AsBuilt", rev. a maggio 2025

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.